

DIPARTIMENTO LAVORO - SOCIALE

SERVIZIO: Lavoro - DPG007

"Emergenza epidemiologica da Covid-19"

COMUNICATO IN MERITO AI TIROCINI EXTRACURRICULARI

I tirocini extracurriculari non rientrano nelle attività formative per le quali i provvedimenti statali e regionali hanno previsto la sospensione al fine di evitare le situazioni di affollamento.

Pertanto, le Aziende ospitanti e i soggetti promotori, durante la fase di emergenza, regolano il rapporto con il tirocinante in coerenza con le disposizioni adottate per gli ambienti di lavoro, dove il tirocinante è inserito.

Le linee guida approvate dalla Regione Abruzzo con D.G.R. n. 112 in data 22.02.2018, all'art. 14, comma 2, prevedono che il tirocinio possa essere interrotto anche "nel caso di impossibilità a conseguire gli obiettivi formativi del progetto, dandone motivata comunicazione scritta all'altra parte e al tirocinante".

Per ogni altra situazione di tipo transitorio, sono previste regole di sospensione delle attività a cui è possibile attenersi (art. 4, comma 4 delle linee guida regionali), nel quale tra l'altro si precisa che il tirocinio può inoltre essere sospeso "per periodi di chiusura aziendale della durata di almeno 15 giorni solari, o per cause di forza maggiore".

Per quanto, invece, concerne i **periodi di sospensione aziendale inferiori ai 15 giorni,** si richiamano le indicazioni operative contenute nella nota di approfondimento prot. n. RA/88821/19 in data 21.03.2019 e ribadite nella faq n. 26 dell'aggiornamento n. 3 in data 9 dicembre 2019.

In linea generale, l'emergenza in oggetto deve essere trattata come transitoria.

Pertanto:

- 1. in caso di **chiusura temporanea dell'attività**, il tirocinio può essere sospeso su iniziativa del soggetto ospitante;
- 2. il D.P.C.M. 8 marzo 2020, all'art. 2, tra le misure di contrasto e il contenimento sull'intero territorio nazionale del diffondersi del virus COVID-19, dispone l'applicazione di alcune misure, tra le quali la possibilità di erogare – nel periodo di sospensione delle attività didattiche in tutte le scuole di ogni ordine e grado, comprese le Università e le altre istituzioni di istruzione terziaria - le attività didattiche e formative, ove possibile, con modalità a distanza. Lo stesso articolo (alla lettera s), dispone altresì che "qualora sia possibile, si raccomanda ai datori di lavoro di favorire la fruizione di congedo ordinario e di ferie". Ciò premesso, sebbene il tirocinio extracurriculare non si configura come rapporto di lavoro, bensì quale misura formativa di politica attiva del lavoro, si ritiene che - in via analogica – le predette disposizioni possano essere dettate anche per lo stesso tirocinio extracurriculare. Si raccomanda, pertanto, al datore di lavoro - anche in assenza di chiusura temporanea dell'attività aziendale – di sospendere lo stesso tirocinio, ricorrendo la "causa di forza maggiore" richiamata all'art. 4, comma 4, delle linee guida regionali in materia di tirocini extracurriculari. O in alternativa, il soggetto ospitante può autorizzare, ove possibile e comunque plausibile con l'attività formativa prevista nel Progetto Formativo individuale, il tirocinante a svolgere la propria attività formativa a distanza, fornendo le attrezzature necessarie ed il supporto telefonico/mail e assicurando il costante rapporto di tutoraggio a distanza (facendo riferimento, laddove applicabile, anche alla normativa sullo smart working ed in particolare alle disposizioni in materia di sicurezza, essendo comunque il tirocinante equiparato al lavoratore, ai sensi dell'art. 2 del vigente D.Lgs 81/2008 e ss.mm.ii.). In tal caso, la nuova modalità di tirocinio deve essere definita tra le parti e sottoscritta come addendum al piano formativo individuale.
- 3. **Gli altri casi di assenza del tirocinante** direttamente o indirettamente collegati all'emergenza sanitaria in corso, sono gestiti, nell'ambito del progetto formativo, in analogia a quanto disposto dalle linee guida per i periodi di assenza causati da malattia lunga o infortunio (art. 4, comma 4 linee guida regionali in materia di tirocini extracurriculari).

Per quanto riguarda il computo della durata complessiva del tirocinio, è necessario fare riferimento ai criteri sempre stabiliti all'art. 4, comma 4, delle linee guida regionali (D.G.R. 112/2018), nonché alle faq nn. 22, 23, 24,25, 26, 27, e 28 dell'aggiornamento n. 3 in data 9 dicembre 2019, pubblicato sul sito selfi.regione.abruzzo.it, sezione "Lavoro", sottosezione "Tirocini".

Ai fini del riconoscimento dell'indennità di tirocinio, è necessario attenersi ai criteri fissati all'art. 17, comma 2, delle linee guida regionali.

Si richiama, in ogni caso, la responsabilità esclusiva del soggetto ospitante nell'assumere le adeguate disposizioni nei confronti di tutto il personale, compresi i tirocinanti, con riferimento alla situazione specifica dei propri luoghi di lavoro, nel rispetto delle disposizioni sanitarie delle autorità competenti.

Infine, si rammenta che attualmente non vi sono divieti specifici riguardo all'attivazione di nuovi tirocini extracurriculari. Tuttavia, poiché il tirocinio non è un rapporto di lavoro, non è possibile configurare e disciplinare situazioni di necessità e di urgenza all'attivazione di tirocini nei luoghi di lavoro.

L'attivazione di nuovi tirocini (e la loro eventuale proroga o rinnovo) deve, pertanto, tener conto della situazione specifica relativa al singolo soggetto ospitante e dell'emergenza sanitaria in corso.

Pescara, 9 marzo 2020

IL DIRIGENTE SERVIZIO LAVORO Dott. Pietro De Camillis

IL DIRETTORE DIPARTIMENTO LAVORO-SOCIALE Dott. Claudio Di Giampietro